

Sentenza: 5 giugno 2007, n. 194

Materia: Contabilità pubblica

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 97 e 119 Cost., principio della leale collaborazione

Ricorrenti: Toscana, Piemonte, Campania e Liguria

Oggetto: art. 1, comma 322, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)

Esito:

- inammissibilità del ricorso della Regione Piemonte sotto il profilo della violazione dell'art. 97 Cost.
- non fondatezza dei ricorsi delle Regioni Toscana, Piemonte, Campania e Liguria sotto il profilo della violazione dell'art. 119 Cost. e del principio della leale collaborazione

Estensore nota : Beatrice Pieraccioli

La Corte Costituzionale, con la sentenza in oggetto, decide sui ricorsi nn. 28, 25, 36 e 37 con cui le Regioni Toscana, Piemonte, Campania e Liguria hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, tra l'altro, dell'art. 1 comma 322, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

La norma censurata dispone che "le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai commi 319 e 320 sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro il 31 marzo 2006".

Le ricorrenti sostengono che la disposizione impugnata violerebbe:

- l'art. 119 Cost., perché la gradualità nella erogazione delle somme che lo Stato deve alle regioni a titolo di compartecipazione all'imposta al valore aggiunto per il periodo 2002-2005, penalizzerebbe eccessivamente l'autonomia finanziaria delle regioni, posto che le somme in questione avrebbero già dovuto essere erogate dallo Stato (tutte le regioni ricorrenti);
- il principio di leale collaborazione, che nella fattispecie imporrebbe la necessità dell'intesa da raggiungere in sede di Conferenza Stato-

Regioni in ordine al piano di graduale corresponsione delle risorse, essendo insufficiente il semplice parere (Regioni Piemonte, Campania e Liguria);

- l'art. 97 Cost., per contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (Regione Piemonte).

La Corte, innanzitutto, dichiara inammissibile la questione sollevata dalla regione Piemonte con riferimento all'art. 97 Cost., perché la ricorrente non ha argomentato a sufficienza le ragioni a sostegno della censura sollevata.

Le questioni sollevate in riferimento all'art. 119 Cost. e al principio della leale collaborazione sono ritenute dalla Corte infondate.

La compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'imposta sul valore aggiunto (IVA) è stata istituita con d.lgs 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), prevedendo anche i criteri di massima ed i meccanismi di ripartizione tra quelle regioni della quota del gettito dell'imposta ad esse destinata.

In realtà, a partire dal 2002, tale meccanismo non ha avuto attuazione e con il d.lgs. n. 314/2004 (Proroga dei termini), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26/2005, esso è stato sospeso fino al 30 settembre 2005, data entro la quale il Governo avrebbe dovuto approvare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, le proposte normative per adeguare il d.lgs. n. 56/2000 ai principi contenuti nel titolo V Cost..

Sino a quella data, il Ministro dell'economia e delle finanze era autorizzato a concedere anticipazioni alle regioni.

La legge n. 266 del 2005, dopo aver dettato alcune disposizioni in tema di determinazione della compartecipazione regionale all'IVA, con la norma impugnata disciplina il versamento delle somme spettanti alle regioni per il periodo pregresso, vale a dire gli anni dal 2002 al 2005.

In data 9 novembre 2006 è stato emanato il decreto ministeriale contemplato dall'art. 1, comma 322 che, previo parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, ha fissato le modalità per la corresponsione delle somme relative agli anni 2002, 2003 e 2004, dando atto nel preambolo che non è stato possibile procedere all'erogazione delle somme di pertinenza dell'anno 2005, perchè sulla loro quantificazione non è stata raggiunta l'intesa in sede di conferenza Stato-Regioni richiesta dall'art. 2, comma 4, del d. lgs. n. 56 del 2000.

Dunque alle luce quadro normativo appena delineato, la Corte esclude che la norma sia lesiva dell'autonomia finanziaria delle regioni prevista dall'art. 119 Cost., in quanto essa si limita a riconoscere allo Stato la possibilità di procedere con gradualità alla corresponsione di somme che sono maturate nel corso di un periodo di quattro anni.

Infine, non è ravvisabile, a giudizio della Corte, una lesione della leale collaborazione istituzionale.

Infatti, considerato che il decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 322, della legge n. 266/2005, deve regolare i tempi di corresponsione di somme maturate in un considerevole periodo di tempo, e dunque con indubbe ripercussioni sulle finanze statali, la forma di collaborazione prevista dalla norma (parere della Conferenza Stato- regioni) appare sufficiente.